



COMUNE DI GABY

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE GABY

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Località Chef-Lieu, 24 – 11020 – GABY (AO) – Italia

Tel. 0125.34.59.32 – Fax 0125.34.50.78

C.F. 81001510072 – P.IVA 00139580070

www.comune.gaby.ao.it

E-mail: info@comune.gaby.ao.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 24 DEL 06.10.2006

IN SEGUITO AD OSSERVAZIONI FORMULATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE SONO STATE
APPROVATE LE MODIFICHE CON DELLIBERA DEL C.C. N. 28 DEL 03.08.2007

CON NOTA DEL 17.09.2007 IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO' OMOLOGATO DAL MINISTERO
DELLA SALUTE

LE FONTI

Molteplici sono le fonti che disciplinano la materia della polizia mortuaria. Principale fra tutte è il Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Ulteriori norme si rinvencono nel T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e nelle circolari dell'allora Ministero della Sanità.

Relativamente alla cremazione e dispersione delle ceneri, detta disposizioni la legge 30 marzo 2001, n. 130 e successive modificazioni ed in particolare, per quanto riguarda la sola dispersione delle ceneri, anche la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 37.

In materia di gratuità del servizio di cremazione ed inumazione è intervenuto l'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 440. Successivamente l'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2001, n. 26 ha fornito l'interpretazione autentica del concetto di gratuità previsto al citato articolo 12, precisando che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre negli altri casi i predetti servizi sono a pagamento.

Anche il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 sulla gestione dei rifiuti sanitari dispone in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione, materia già disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. Un altro riferimento normativo importante è il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Particolare attenzione merita anche il Codice Penale, che dall'art. 407 all'art. 413 punisce determinate condotte che possono riguardare questa materia. In materia di sanzioni, invece, opera la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la privacy ed il trattamento dei dati personali, la norma di riferimento è il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Infine, fonte secondaria, ma essenziale affinché le norme generali siano adeguate alle esigenze proprie e diverse della realtà locale, è il presente regolamento comunale di polizia mortuaria da adottarsi "per l'esercizio delle funzioni" spettanti alle amministrazioni comunali, ai sensi degli artt. 32 e 35 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

CAPO II FERETRO

- Art. 6 Caratteristiche del feretro
- Art. 7 Chiusura del feretro

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 8 Inumazioni
- Art.9 Tumulazioni
- Art.10 Criteri di assegnazione dei loculi
- Art.11 Tumulazione provvisoria
- Art.12 Lapidi funerarie
- Art.13 Ornamenti funebri

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art.14 Esumazioni ordinarie
- Art.15 Esumazioni straordinarie
- Art.16 Estumulazioni ordinarie
- Art. 17 Estumulazioni straordinarie
- Art.18 Pagamento delle spese
- Art.19 Oggetti da recuperare
- Art.20 Ossario comune
- Art.21 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

- Art.22 Tombe di famiglia

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art.23 Cremazione
- Art.24 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art.25 Urna cineraria
- Art.26 Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art.27 Conservazione delle ceneri
- Art.28 Dispersione delle ceneri
- Art.29 Cinerario comune

CAPO VII CONCESSIONI

- Art.30 Provvedimento di concessione
- Art.31 Estinzione di concessione cimiteriale
- Art.32 Manutenzione delle sepolture

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.33 Trasporti funebri
- Art.34 Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art.35 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art.36 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Art. 37 Norme di comportamento

CAPO IX
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art.38 Deroga delle distanze

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 Sanzioni

Art.40 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Art.41 Informazione ai cittadini

Art.42 Entrata in vigore

GLOSSARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di GABY è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di GABY:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.Presso il cimitero è tenuto in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della GIUNTA COMUNALE.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

Articolo 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di GABY qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - d) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, compatibilmente con la disponibilit  di accoglimento del cimitero, puo' autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
 - a) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso ma che siano nate nel Comune;
 - c) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentele entro il I  con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;
 - d) E' facolta' dell'Ufficiale dello Stato Civile mediante decreto decidere caso per caso di accogliere nel cimitero cadaveri resti mortali e ceneri di persone decedute fuori dal territorio comunale ma originarie di GABY in quanto si possono considerare affezionate del luogo e benefattrici.

CAPO II FERETRO

Articolo 6 Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 7 Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Valle d'Aosta sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta secondo quanto dispone in merito l'art. 9.7 della circolare Ministero Sanità 24.6.1993 n. 24.
2. Il personale addetto alla chiusura feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 8 Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie ventennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. Nel cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili per un periodo di 99 anni salvo rinnovo.
4. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

articolo 9 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi e cellette ossario sono oggetto di concessione per la durata di 60 anni non rinnovabile.
3. Le sepolture a tumulazione in cinerario sono oggetto di concessione della durata di sessanta anni rinnovabile per un ulteriore periodo su richiesta dei familiari.
4. Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'articolo 30 del presente regolamento.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..
6. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Articolo 10 Criteri di assegnazione dei loculi

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. E' ammessa la concessione di un loculo alla persona in vita, residente nel Comune, che non abbia parenti entro il 3° grado.
3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Articolo 11 Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione al fine di effettuare una nuova tumulazione;

- b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione riparazione o ricostruzione di opere;
- c) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
- d) qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 12 Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
3. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
4. Saranno ammesse soltanto scritte in bronzo relative a cognome, nome data di nascita e di morte.
5. E' consentita l'applicazione di un portafotografia, un portafiori ed un portalume.

Articolo 13 Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero quali portafiori.

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 14

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un ventennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno .
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 15 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 20 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare in tutto l'arco dell'anno.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 16 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, salvo diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto. E' comunque consentito autorizzare , ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

Articolo 17 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno .
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 18 Pagamento spese

Le spese di esumazione ed estumulazione sono a carico dei familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile.

Articolo 19 Oggetti da recuperare

1. E' possibile, previa richiesta al Vigile Urbano recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Vigile Urbano al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Vigile Urbano.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del Vigile Urbano che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 20 Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 21

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003.

CAPO V

SEPOLTURE PRIVATE

ART. 22

TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il Comune con atto della Giunta Municipale puo' concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione è di anni 99 anni, salvo rinnovo.
2. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico secondo il disposto dell'art. 94 del D.P.R. 285/90.
3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini fino al 6° grado.
4. E' consentita anche la tumulazione ed inumazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione ed inumazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad esempio l'erede testamentario) nei confronti del concessionario secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 23

Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 24

Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 25

Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m 0.30 X 0.30 X 0.50.

Articolo 26

Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 27 Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 28 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura, purchè ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purchè all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 29 Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente

CAPO VII

CONCESSIONI

Articolo 30 Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
2. Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune la concessione di un'area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Articolo 31 Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune a spese del concessionario.

Articolo 32
Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33
Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco che deve essere consegnata al Vigile Urbano. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 25.

Articolo 34
Deposito d'osservazione ed obitorio

Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.

I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.

L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 35

Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e dell'incaricato del servizio di custodia le seguenti operazioni cimiteriali:

- esumazione straordinaria;
- estumulazione straordinaria;
- risanamento tombe;

Articolo 36

Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 37

Norme di comportamento

2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al Vigile Urbano la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 38 Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale secondo quanto dispone l'art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 40 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 41 Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:

- Albo Pretorio
- Bacheche comunali

Articolo 42
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore . Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento precedente ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Glossario

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario:** il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltrechè delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.

- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.